



Città di Monopoli

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 160 del 28/10/2016

Oggetto: Art.77, co. 12 del D. Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti). Definizione dei criteri per la nomina dei componenti delle commissioni di aggiudicazione.

L'anno duemilasedici il giorno 28 del mese di ottobre alle ore 12:00 nella Palazzo di Città - Sala Giunta, in seguito a regolare convocazione dei singoli Assessori, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

			Presente	Assente
1	ROMANI EMILIO	Sindaco	X	
2	CAMPANELLI GIUSEPPE	Vice Sindaco		X
3	PERRICCI ROSANNA	Assessore	X	
4	ANNESE ANGELO	Assessore	X	
5	LACATENA STEFANO	Assessore	X	
6	MITROTTI SERAFINO	Assessore	X	

Assiste alla Seduta la dott.ssa Christiana Anglana del Comune.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Emilio Romani, il quale invita i presenti a deliberare in merito alla proposta di deliberazione in oggetto DL-72-2016 del 04/10/2016.

LA GIUNTA

UDITA l'allegata relazione del SINDACO Emilio Romani

Dato atto che in riferimento alla presente proposta di deliberazione è stato acquisito l'allegato parere di regolarità tecnica da parte del Dirigente responsabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

A voti unanimi espressi in modo palese

APPROVA

la seguente deliberazione

PREMESSO:

che con Decreto Legislativo n. 50 del 18 Aprile 2016 è stato approvato il nuovo Codice degli Appalti;

che l'art. 77 del Codice reca la disciplina delle commissioni di aggiudicazione degli appalti;

che il comma 1 del citato articolo dispone che nelle procedure di affidamento dei contratti d'appalto o di concessione da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico-economico compete ad una commissione giudicatrice composta da esperti nello

specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto;

che il comma 3 del medesimo articolo dispone che i commissari devono essere selezionati:

- Per gli appalti di importo superiore alla soglia di cui all'art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016, tra gli esperti iscritti all'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici istituito presso l'Anac;
- Per gli appalti di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 35 o per quelli che non presentano particolare complessità, anche tra personale interno alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione;

che dalle Linee Guida pubblicate sul sito dell'Anac il 6.07.2016 recanti i "Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici" si desume che ad avvenuta istituzione dell'Albo, gli esperti dovranno essere selezionati dallo stesso Albo anche se appartenenti alla stazione appaltante che indice la gara;

che ai sensi del comma 12 dell'art. 77, fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'art. 78, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione Appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante;

che quanto sopra illustrato rende necessario che l'Amministrazione definisca criteri generali di nomina dei componenti delle commissioni di gara da seguire:

- per gli appalti di importo superiore alla soglia di cui all'art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016, fino a quando l'Anac non provveda all'istituzione dell'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici;
- per gli appalti di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 35 o per quelli che non presentano particolare complessità, per i quali l'Amministrazione ritenga di avvalersi della facoltà di nomina di componenti interni alla stazione appaltante;

che conformemente a quanto disposto dal medesimo art. 77, nonché a quanto previsto nel vigente Piano di Prevenzione della Corruzione del Comune di Monopoli, i predetti criteri devono essere definiti in ossequio a principi di imparzialità e trasparenza in maniera tale da escludere a priori la possibilità di identificazione dei commissari ancor prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

che il criterio della rotazione ove applicato con riferimento ai soli dirigenti presenti nella struttura organizzativa del Comune di Monopoli, non consente di soddisfare questo requisito;

che si ritiene pertanto doveroso ampliare il numero dei dipendenti tra i quali selezionare i componenti interni delle commissioni di gara;

che l'organico del Comune è tale da soddisfare detta soluzione sia in termini numerici, sia in termini di professionalità presenti;

DATO ATTO che nelle già richiamate linee guide pubblicate sul sito dell'ANAC il 06.07.2016 "Criteri di Scelta dei Commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici" vi sono indicazioni utili cui ispirarsi sia ai fini della individuazione degli appalti di non particolare complessità sia ai fini della definizione della comprovata esperienza e professionalità;

che, in ossequio a quanto già previsto dall'Anac si ritiene di conseguenza di delimitare il campo del ricorso alla commissione interna ai casi di appalti sottosoglia comunitaria c.d. ripetitivi in quanto esplicitazione delle funzioni proprie dell'Ente Locale in campo di lavori pubblici, gestione di servizi, acquisizioni di forniture, caratterizzati dunque dal rientrare nello svolgimento dell'ordinaria attività dell'Ente;

RITENUTO di precisare che rientrano in questo novero anche gli appalti sottosoglia nei quali i criteri di scelta si traducono nell'applicazione di formule matematiche;

RITENUTO di ricorrere a commissioni esterne, ovvero a composizione mista, a prescindere dalla soglia di cui all'art. 35 del Codice dei Contratti, nei seguenti casi:

- Procedure di project financing;
- Appalti per lavori, servizi e forniture caratterizzati da significativa innovatività ovvero ad alto contenuto tecnologico;
- Appalti per lavori, servizi e forniture per i quali si richiede ai componenti di esprimere una valutazione di tipo discrezionale correlata a competenze e professionalità non presenti nell'organico dell'Ente;

RITENUTO inoltre di specificare che di norma le commissioni devono essere composte da tre componenti ed un dipendente dell'ufficio Contratti e Appalti con funzioni di segretario verbalizzante;

SPECIFICATO che i commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;

che, pertanto, nelle more dell'attivazione dell'Albo di cui all'art. 78 è necessario procedere alla nomina di commissioni giudicatrici anche esterne, quando si verificano ragioni di incompatibilità previste dal comma 4 dell'art. 77;

RITENUTO di dover specificare i requisiti di comprovata esperienza e professionalità richiesti per i dipendenti per gli appalti sottosoglia con commissione interna;

RECEPITI per quanto attiene ai requisiti di moralità e compatibilità i criteri dettati nelle linee guida Anac già richiamate;

DATO ATTO che anche in sede di selezione di componenti interni si deve rispettare il principio della rotazione;

CONSIDERATO che sino a quando non sarà operativo l'Albo istituito presso l'Anac, dovrà essere pertanto istituito un elenco da cui attingere le professionalità adeguate al contratto da affidare tra i dipendenti dell'ente potenzialmente in possesso dei requisiti di competenza e professionalità;

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016,

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 dal Segretario Generale, dott. Christiana Anglana e dal Dirigente dell'A.O. III, ing. Pompeo Colacicco;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta effetti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria dell'ente e di conseguenza non viene acquisito il parere di regolarità contabile;

DELIBERA

Ferme restando tutte le regole fissate dal Codice dei Contratti e dalle Linee Guida Anac in materia e fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'art. 78 del D. Lgs. n. 50/2016:

DI STABILIRE che per gli **appalti di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 35** del Codice dei Contratti, o per quelli che non presentano particolare complessità, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come di seguito elencati, la commissione giudicatrice è composta da personale interno alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione:

- appalti sottosoglia comunitaria c.d. ripetitivi in quanto esplicitazione delle funzioni proprie dell'Ente Locale in campo di lavori pubblici, gestione di servizi, acquisizioni di forniture, caratterizzati dunque dal rientrare nello svolgimento dell'ordinaria attività dell'Ente;
- appalti sottosoglia comunitaria nei quali i criteri di scelta si traducono nell'applicazione di formule matematiche ovvero nell'attribuzione di un punteggio tabellare sulla base di formule predeterminate nel bando di gara;
- appalti sottosoglia comunitaria rispetto ai quali l'amministrazione disponga ai fini della valutazione di esperti dotati di comprovata esperienza nell'ambito oggetto di affidamento in numero adeguato a rispettare il principio di rotazione;

DI DEFINIRE in tali ipotesi le seguenti **regole di funzionamento della commissione e di scelta dei componenti:**

art. 1 La stazione appaltante in persona del dirigente che ha indetto la procedura di gara, nomina la commissione, composta di norma da tre commissari, scegliendo da un elenco composto dai dipendenti del Comune di Monopoli in possesso dei requisiti di competenza e professionalità, secondo un criterio di rotazione.

Il presidente è scelto tra i dirigenti ed i restanti componenti sono scelti tra il personale di categoria D e C in possesso di comprovata competenza ed esperienza nel campo oggetto dell'affidamento, secondo un criterio di rotazione.

I componenti devono essere esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto da affidare e non devono aver svolto alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al medesimo.

Il dirigente nel provvedimento di nomina esplicita le motivazioni della scelta dando evidenza del rispetto dei criteri di rotazione, competenza e professionalità.

Art. 2 I componenti della commissione non devono trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 77

commi 5 e 6 del Codice.

Non possono far parte della commissione giudicatrice neppure come segretario o custode della documentazione di gara:

- a) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
- b) coloro che hanno riportato condanne anche non definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);
- c) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;
- d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);
- e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
- f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Le cause di esclusione di cui al punto precedente operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

In sede di prima riunione della commissione di gara i componenti della commissione devono rendere dichiarazioni di insussistenza delle sopra riportate condizioni.

Art. 3 Alla commissione è demandato l'intero procedimento di valutazione delle offerte.

DI STABILIRE che per gli **appalti di importo superiore alla soglia di cui all'art. 35 e per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria**, come di seguito elencati, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la commissione giudicatrice è composta da esperti esterni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione, competenza e professionalità:

- Procedure di project financing,
- Appalti per lavori, servizi e forniture caratterizzati da significativa innovatività ovvero ad alto contenuto tecnologico;
- Appalti per lavori, servizi e forniture per i quali si richiede ai componenti di esprimere una valutazione di tipo discrezionale correlata a competenze e professionalità non presenti nell'organico dell'Ente.

DI DEFINIRE in tali ipotesi le seguenti **regole di funzionamento della commissione e di scelta dei componenti**:

- **art. 1** La stazione appaltante in persona del dirigente che ha indetto la procedura di gara, nomina la commissione, composta di norma da tre commissari, estraendo a sorte tra una rosa di nominativi almeno doppia rispetto ai commissari da nominare richiesti agli ordini professionali, alle Università degli Studi ovvero ad altre Pubbliche Amministrazioni, in ragione della specifica competenza e professionalità nel campo oggetto di affidamento.
- Il presidente è scelto a sorte tra i componenti come sopra selezionati.
- I componenti devono essere esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto da affidare e non devono aver svolto alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al medesimo.

- Il dirigente nel provvedimento di nomina esplicita le motivazioni della scelta dando evidenza del rispetto dei criteri di rotazione, competenza e professionalità.
- **Art. 2** I componenti della commissione non devono trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 77 commi 5 e 6 del Codice.
- Non possono far parte della commissione giudicatrice:
 - a) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
 - b) coloro che hanno riportato condanne anche non definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);
 - c) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;
 - d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);
 - e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
 - f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
- Le cause di esclusione di cui al punto precedente operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.
- In sede di prima riunione della commissione di gara i componenti della commissione devono rendere dichiarazioni di insussistenza delle sopra riportate condizioni.
- **Art. 3** Alla commissione è demandato l'intero procedimento di valutazione delle offerte.

DI INCARICARE l'ufficio personale di predisporre apposito elenco del personale del Comune di Monopoli dai cui poter selezionare i componenti delle commissioni di gara secondo i criteri sopra descritti;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento a tutti i dirigenti;

DI PUBBLICARE il presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet del comune di Monopoli.

LA GIUNTA COMUNALE

Con voti unanimi, espressi in forma palese,

D I C H I A R A

il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, c. 19, della L.R. 21/2003 e s.m.i.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO DELLA SEDUTA
(Christiana Anglana)
FIRMATO DIGITALMENTE

IL PRESIDENTE DELLA SEDUTA
(Emilio Romani)
FIRMATO DIGITALMENTE

Proposta di Deliberazione n. DL-72-2016 del 04/10/2016

PROPONENTE
SINDACO
Emilio Romani

AREA ORGANIZZATIVA:

Dirigente:

Responsabile del Procedimento: Christiana Anglana

PREMESSO:

che con Decreto Legislativo n. 50 del 18 Aprile 2016 è stato approvato il nuovo Codice degli Appalti;

che l'art. 77 del Codice reca la disciplina delle commissioni di aggiudicazione degli appalti;

che il comma 1 del citato articolo dispone che nelle procedure di affidamento dei contratti d'appalto o di concessione da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico-economico compete ad una commissione giudicatrice composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto;

che il comma 3 del medesimo articolo dispone che i commissari devono essere selezionati:

- Per gli appalti di importo superiore alla soglia di cui all'art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016, tra gli esperti iscritti all'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici istituito presso l'Anac;
- Per gli appalti di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 35 o per quelli che non presentano particolare complessità, anche tra personale interno alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione;

che dalle Linee Guida pubblicate sul sito dell'Anac il 6.07.2016 recanti i "Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici" si desume che ad avvenuta istituzione dell'Albo, gli esperti dovranno essere selezionati dallo stesso Albo anche se appartenenti alla stazione appaltante che indice la gara;

che ai sensi del comma 12 dell'art. 77, fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'art. 78, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione Appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante;

che quanto sopra illustrato rende necessario che l'Amministrazione definisca criteri generali di nomina dei componenti delle commissioni di gara da seguire:

- per gli appalti di importo superiore alla soglia di cui all'art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016, fino a quando l'Anac non provveda all'istituzione dell'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici;
- per gli appalti di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 35 o per quelli che non presentano particolare complessità, per i quali l'Amministrazione ritenga di avvalersi della facoltà di nomina di componenti interni alla stazione appaltante;

che conformemente a quanto disposto dal medesimo art. 77, nonché a quanto previsto nel vigente Piano di Prevenzione della Corruzione del Comune di Monopoli, i predetti criteri devono essere definiti in ossequio a principi di imparzialità e trasparenza in maniera tale da escludere a priori la possibilità di identificazione dei commissari ancor prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

che il criterio della rotazione ove applicato con riferimento ai soli dirigenti presenti nella struttura organizzativa del Comune di Monopoli, non consente di soddisfare questo requisito;

che si ritiene pertanto doveroso ampliare il numero dei dipendenti tra i quali selezionare i componenti interni delle commissioni di gara;

che l'organico del Comune è tale da soddisfare detta soluzione sia in termini numerici, sia in termini di professionalità presenti;

DATO ATTO che nelle già richiamate linee guide pubblicate sul sito dell'ANAC il 06.07.2016 "Criteri di Scelta dei Commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici" vi sono indicazioni utili cui ispirarsi sia ai fini della individuazione degli appalti di non particolare complessità sia ai fini della definizione della comprovata esperienza e professionalità;

che, in ossequio a quanto già previsto dall'Anac si ritiene di conseguenza di delimitare il campo del ricorso alla commissione interna ai casi di appalti sottosoglia comunitaria c.d. ripetitivi in quanto esplicitazione delle funzioni proprie dell'Ente Locale in campo di lavori pubblici, gestione di servizi, acquisizioni di forniture, caratterizzati dunque dal rientrare nello svolgimento dell'ordinaria attività dell'Ente;

RITENUTO di precisare che rientrano in questo novero anche gli appalti sottosoglia nei quali i criteri di scelta si traducono nell'applicazione di formule matematiche;

RITENUTO di ricorrere a commissioni esterne, ovvero a composizione mista, a prescindere dalla soglia di cui all'art. 35 del Codice dei Contratti, nei seguenti casi:

- Procedure di project financing;
- Appalti per lavori, servizi e forniture caratterizzati da significativa innovatività ovvero ad alto contenuto tecnologico;
- Appalti per lavori, servizi e forniture per i quali si richiede ai componenti di esprimere una valutazione di tipo discrezionale correlata a competenze e professionalità non presenti nell'organico dell'Ente;

RITENUTO inoltre di specificare che di norma le commissioni devono essere composte da tre componenti ed un dipendente dell'ufficio Contratti e Appalti con funzioni di segretario verbalizzante;

SPECIFICATO che i commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;

che, pertanto, nelle more dell'attivazione dell'Albo di cui all'art. 78 è necessario procedere alla nomina di commissioni giudicatrici anche esterne, quando si verificano ragioni di incompatibilità previste dal comma 4 dell'art. 77;

RITENUTO di dover specificare i requisiti di comprovata esperienza e professionalità richiesti per i dipendenti per gli appalti sottosoglia con commissione interna;

RECEPITI per quanto attiene ai requisiti di moralità e compatibilità i criteri dettati nelle linee guida Anac già richiamate;

DATO ATTO che anche in sede di selezione di componenti interni si deve rispettare il principio della rotazione;

CONSIDERATO che sino a quando non sarà operativo l'Albo istituito presso l'Anac, dovrà essere pertanto istituito un elenco da cui attingere le professionalità adeguate al contratto da affidare tra i dipendenti dell'ente potenzialmente in possesso dei requisiti di competenza e professionalità;

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016,

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 dal Segretario Generale, dott. Christiana Anglana e dal Dirigente dell'A.O. III, ing. Pompeo Colacicco;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta effetti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria dell'ente e di conseguenza non viene acquisito il parere di regolarità contabile;

DELIBERA

Ferme restando tutte le regole fissate dal Codice dei Contratti e dalle Linee Guida Anac in materia e fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'art. 78 del D. Lgs. n. 50/2016:

DI STABILIRE che per gli **appalti di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 35** del Codice dei Contratti, o per quelli che non presentano particolare complessità, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come di seguito elencati, la commissione giudicatrice è composta da personale interno alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione:

- appalti sottosoglia comunitaria c.d. ripetitivi in quanto esplicitazione delle funzioni proprie dell'Ente Locale in campo di lavori pubblici, gestione di servizi, acquisizioni di forniture, caratterizzati dunque dal rientrare nello svolgimento dell'ordinaria attività dell'Ente;
- appalti sottosoglia comunitaria nei quali i criteri di scelta si traducono nell'applicazione di formule matematiche ovvero nell'attribuzione di un punteggio tabellare sulla base di formule predeterminate nel bando di gara;
- appalti sottosoglia comunitaria rispetto ai quali l'amministrazione disponga ai fini della valutazione di esperti dotati di comprovata esperienza nell'ambito oggetto di affidamento in numero adeguato a rispettare il principio di rotazione;

DI DEFINIRE in tali ipotesi le seguenti **regole di funzionamento della commissione e di scelta dei componenti**:

art. 1 La stazione appaltante in persona del dirigente che ha indetto la procedura di gara, nomina la commissione, composta di norma da tre commissari, scegliendo da un elenco composto dai dipendenti del Comune di Monopoli in possesso dei requisiti di competenza e professionalità, secondo un criterio di rotazione.

Il presidente è scelto tra i dirigenti ed i restanti componenti sono scelti tra il personale di categoria D e C in possesso di comprovata competenza ed esperienza nel campo oggetto dell'affidamento, secondo un criterio di rotazione.

I componenti devono essere esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto da affidare e non devono aver svolto alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al medesimo.

Il dirigente nel provvedimento di nomina esplicita le motivazioni della scelta dando evidenza del rispetto dei criteri di rotazione, competenza e professionalità.

Art. 2 I componenti della commissione non devono trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 77 commi 5 e 6 del Codice.

Non possono far parte della commissione giudicatrice neppure come segretario o custode della documentazione di gara:

- a) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplosive, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
- b) coloro che hanno riportato condanne anche non definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);
- c) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;
- d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);
- e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
- f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Le cause di esclusione di cui al punto precedente operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

In sede di prima riunione della commissione di gara i componenti della commissione devono rendere dichiarazioni di insussistenza delle sopra riportate condizioni.

Art. 3 Alla commissione è demandato l'intero procedimento di valutazione delle offerte ivi inclusa la fase di valutazione degli aspetti amministrativi, tecnico-economici nonché quelli di verifica della congruità dell'offerta al fine di garantire l'unitarietà del procedimento di valutazione e la terzietà del valutatore.

DI STABILIRE che per gli **appalti di importo superiore alla soglia di cui all'art. 35 e per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria**, come di seguito elencati, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la commissione giudicatrice è composta da esperti esterni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione, competenza e professionalità:

- Procedure di project financing,
- Appalti per lavori, servizi e forniture caratterizzati da significativa innovatività ovvero ad alto contenuto tecnologico;
- Appalti per lavori, servizi e forniture per i quali si richiede ai componenti di esprimere una valutazione di tipo discrezionale correlata a competenze e professionalità non presenti nell'organico dell'Ente.

DI DEFINIRE in tali ipotesi le seguenti **regole di funzionamento della commissione e di scelta dei componenti**:

- **art. 1** La stazione appaltante in persona del dirigente che ha indetto la procedura di gara, nomina la commissione, composta di norma da tre commissari, estraendo a sorte tra una rosa di nominativi almeno doppia rispetto ai commissari da nominare richiesti agli ordini professionali, alle Università degli Studi ovvero ad altre Pubbliche Amministrazioni, in ragione della specifica competenza e professionalità nel campo oggetto di affidamento.
- Il presidente è scelto a sorte tra i componenti come sopra selezionati.
- I componenti devono essere esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto da affidare e non devono aver svolto alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al medesimo.
- Il dirigente nel provvedimento di nomina esplicita le motivazioni della scelta dando evidenza del rispetto dei criteri di rotazione, competenza e professionalità.
- **Art. 2** I componenti della commissione non devono trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 77 commi 5 e 6 del Codice.
- Non possono far parte della commissione giudicatrice:
 - a) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
 - b) coloro che hanno riportato condanne anche non definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);
 - c) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;
 - d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);
 - e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
 - f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
- Le cause di esclusione di cui al punto precedente operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva

disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

- In sede di prima riunione della commissione di gara i componenti della commissione devono rendere dichiarazioni di insussistenza delle sopra riportate condizioni.
- **Art. 3** Alla commissione è demandato l'intero procedimento di valutazione delle offerte ivi inclusa la fase di valutazione degli aspetti amministrativi, tecnico-economici nonché quelli di verifica della congruità dell'offerta al fine di garantire l'unitarietà del procedimento di valutazione e la terzietà del valutatore.

DI INCARICARE l'ufficio personale di predisporre apposito elenco del personale del Comune di Monopoli dai cui poter selezionare i componenti delle commissioni di gara secondo i criteri sopra descritti;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento a tutti i dirigenti;

DI PUBBLICARE il presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet del comune di Monopoli.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, si esprime il seguente parere di regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione:

FAVOREVOLE

Annotazioni:

||

**IL DIRIGENTE AREA LAVORI PUBBLICI E
MANUTENZIONE
(Pompeo Colacicco)
FIRMATO DIGITALMENTE**

**IL DIRIGENTE AREA SEGRETERIA GENERALE
(Christiana Anglana)
FIRMATO DIGITALMENTE**

Del che si è redatto il presente verbale a cura del Segretario Generale Dott.ssa Christiana Anglana che attesta autenticità a mezzo sottoscrizione con firma digitale:

F.to il Segretario Generale Dott.ssa Christiana Anglana

Il sottoscritto Segretario Generale su conforme attestazione dell'incaricato della pubblicazione, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio on line dal 29/10/2016 per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art. 124 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267;
- che viene comunicata ai Sigg.ri Capi Gruppi Consiliari (art. 125, D.Lsg. 267/2000) con nota protocollata n. 58215 del 28/10/2016

Monopoli il 29/10/2016

F.to il Segretario Generale Dott.ssa Christiana Anglana

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio altresì

ATTESTA

Che la presente deliberazione:
è stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D.Lgs 267 del 18/08/2000;

Monopoli il 29/10/2016

F.to il Segretario Generale Dott.ssa Christiana Anglana

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto.....in qualità di attesta che la presente copia cartacea della delibera di Giunta Comunale n. DL-72-2016 composta da n°.....fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. N° 82/2005.

Monopoli, lì _____

Firma e Timbro dell'Ufficio
